



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott. Alessandro Emanuele Lenoci, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al N. 4609 dell'anno 2014 del Registro Generale Affari Contenziosi, promosso da

██████████ (C.F. ██████████) e ██████████
(C.F. ██████████) rappresentate e difese dall'Avv. ██████████ presso il cui studio legale, sito in Bari, eleggono domicilio

ATTRICI

contro

██████████ s.p.a. (P. IVA ██████████) rappresentata e difesa dall'Avv. R. ██████████ elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. V. ██████████ sito in Foggia

CONVENUTA

All'udienza del 7.4.2022, sulle conclusioni dei procuratori delle parti depositate telematicamente ai sensi dell'art. 221 d.l. n. 34/2020, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, le sorelle [REDACTED] e [REDACTED] – premesso di essere proprietarie dell'immobile sito in Cerignola alla [REDACTED] e che, il giorno 22.05.2013, alcuni tecnici incaricati da [REDACTED] s.p.a. installavano all'interno della loro proprietà dei cavi e delle condutture a servizio dell'intero vicinato, senza il consenso delle attrici ed in assenza di un eventuale atto amministrativo di tipo ablatorio – deducendo l'inesistenza di una servitù di passaggio dei cavi e dei fili in favore della convenuta, nonché di aver patito un danno a seguito della condotta illecita tenuta dalla convenuta medesima, agivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, affinché, previo accertamento dell'insussistenza di una servitù in favore di [REDACTED] s.p.a., quest'ultima venisse condannata al ripristino dello *status quo ante* ed alla cessazione di ogni turbativa, nonché al risarcimento del danno, quantificato in € 50.000,00.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, la quale, eccepita in via preliminare l'improponibilità dell'azione per non avere le attrici preventivamente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dagli artt. 2 e 3 della delibera AGCOM n. 173 del 19.04.2007, ritenuto, nel merito, che la domanda *ex adverso* articolata fosse infondata, ne chiedeva il rigetto.

Istruita la causa con prove testimoniale e c.t.u., il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.

Indi, disposta la trattazione del procedimento mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 221 d.l. n. 34/2020, il Tribunale, all'udienza del 7.04.2022, sulle conclusioni dei procuratori delle parti depositate telematicamente, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE



L'esame delle questioni sorte nel contraddittorio delle parti deve procedere secondo l'ordine logico-giuridico.

Viene, dunque, innanzitutto in rilievo l'eccezione di improponibilità – *rectius* di improcedibilità – della domanda, ai sensi degli artt. 2 e 3 della delibera AGCOM n. 173/07/CONS del 19.04.2007, sollevata dalla convenuta.

L'eccezione è infondata e viene rigettata.

Come si evince, infatti, dalla lettera degli artt. 2 e 3 citati – i quali prevedono che, per le controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori, inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabilite dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi, il ricorso in sede giurisdizionale è improcedibile fino a che non sia esperito il tentativo di conciliazione dinanzi al Co.Re.Com – l'improcedibilità della domanda attiene alle sole controversie concernenti il rapporto negoziale tra l'utente finale e l'operatore del settore delle telecomunicazioni.

Sicché, avendo nella specie le attrici poste a base dell'azione, non già la lesione del rapporto contrattuale, dalle stesse eventualmente instaurato con [REDACTED] s.p.a., ma la violazione del diritto di proprietà, loro vantato sull'immobile oggetto di causa e la contestazione della sussistenza di una c.d. "servitù di passaggio con appoggio" in favore della convenuta, deve escludersi che la controversia *de qua* rientri nell'alveo applicativo dei citati artt. 2 e 3.

Di talché, l'eccezione di improcedibilità sollevata da [REDACTED] s.p.a. deve essere disattesa.

Tanto premesso, deve poi dichiararsi l'inammissibilità, per tardività, della domanda di condanna della convenuta alla rimozione – per asserita violazione delle norme sulle distanze tra costruzioni – della centralina installata al di fuori della proprietà delle Contento, avendo



a ben vedere le attrici articolato detta azione solo in sede di memorie istruttorie *ex art.* 183, comma 6, n. 1) c.p.c.

In particolare, deve escludersi che la predetta azione costituisca una mera modifica della domanda proposta dalle attrici in citazione, la stessa non ponendosi in termini di alternatività con la domanda inizialmente introdotta, ma aggiungendosi a quest'ultima alla stregua di una domanda nuova, come tale inammissibile.

In altri termini, deve trovare applicazione nella fattispecie in esame il principio giuridico più volte affermato dalla Suprema Corte, secondo cui *"l'introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda "nuova", come tale implicitamente vietata dall'art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest'ultima e la domanda "modificata" - che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dalla norma citata - va identificato nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività"* (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 26/06/2018, n. 16807; nonché, negli stessi termini, Cass. Civ., Sez. Un. 15/06/2015, n. 12310 e Cass. Civ., Sez. II, 24/04/2019, n. 11226, la quale, in caso analogo a quello oggetto del presente procedimento, ha affermato che *"la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), purché la domanda così modificata sia comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non si aggiunga a quella iniziale, ma la sostituisca e si ponga, dunque, rispetto ad essa, in rapporto di alternatività. Pertanto, la domanda finalizzata ad ottenere il rispetto delle distanze tra costruzioni ex art. 873 c.c., che si aggiunga a quella inizialmente proposta per assicurare il rispetto delle distanze legali dalle vedute ex art. 907 c.c., è da considerare nuova e, quindi, inammissibile, stante il diverso scopo perseguito dai due istituti, senza che rilevi la natura autodeterminata dei diritti coinvolti poiché dette azioni non riguardano l'accertamento del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento, postulando, al contrario, che questi non siano controversi"*).



Nel merito, la domanda è fondata e viene accolta per quanto di ragione.

Le attrici hanno, invero, in primo luogo dimostrato di essere proprietarie del giardino presso cui i tecnici incaricati da ██████████ s.p.a. avrebbero installato i cavi oggetto del contendere, avendo le stesse versato in atti l'atto pubblico di donazione del 18.04.2004, da cui si evince che la proprietà delle donatarie ██████████ comprendesse anche il cortile sito al pianterreno dell'immobile, del pari oggetto di donazione in loro favore, sito in Cerignola alla via ██████████

È, poi, risultato incontestato tra le parti che nel maggio 2013 i tecnici incaricati da ██████████ s.p.a., in assenza di esplicito consenso da parte delle sorelle ██████████ nonché in assenza di un eventuale provvedimento amministrativo di tipo autorizzativo/ablatorio, procedevano ad installare nell'aiuola facente parte della proprietà delle attrici, nonché su parte della facciata dell'edificio di loro proprietà, dei cavi coperti da condutture destinate a servire non solo l'immobile delle ██████████ ma *"tutto il vicinato"*.

Ebbene, ritiene il Tribunale che detta condotta della convenuta sia illegittima, avendo ██████████ s.p.a. di fatto imposto alle attrici un peso sul diritto di proprietà dalle stesse vantato, in assenza dei presupposti di legge.

La fattispecie in esame è, invero, regolata dal d.lgs. n. 259/2003, il quale, nella versione vigente *ratione temporis* al momento del fatto, distingue le ipotesi in cui, per la realizzazione degli impianti delle reti di comunicazione, non sia necessario il consenso del proprietario del bene sul quale l'operatore intenda realizzare detti impianti, dai casi in cui l'operatore commerciale debba munirsi di preventivo consenso del proprietario, ovvero, in mancanza, di un provvedimento ablatorio.

In particolare, le prime sono disciplinate dall'art. 91 del d.lgs. n. 259/2003 il quale, ai commi 1 e 2, prevede, rispettivamente, che *"i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto"* e che *"il proprietario od il*



condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini".

La predetta norma stabilisce dunque che non è richiesto il consenso del proprietario sia quando si tratti di fili o cavi aerei, a condizione che gli stessi non siano antistanti a facciate con finestre o ad altre aperture (1° co.), sia quando i fili o i cavi, pur con appoggio, siano funzionali alla propria utenza privata (2° co.); infatti, in questa seconda ipotesi il legislatore puntualizza che deve trattarsi di rete atta a soddisfare l'«utenza degli inquilini o dei condomini».

Le seconde ipotesi sono, invece, regolate dal successivo art. 92 del d.lgs. n. 259/2003, il quale prevede che *“fuori dei casi previsti dall'articolo 91, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 90 [ossia gli impianti di telecomunicazione aventi natura di pubblica utilità] sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e della legge 1° agosto 2002, n. 166”.*

Dunque, nei casi in cui l'opera da realizzare consista nell'apposizione di fili o cavi con appoggio, afferenti a reti atte a soddisfare una utenza anche diversa da quella del proprietario, è necessario, ai fini dell'imposizione del predetto peso sul fondo del privato, il consenso di quest'ultimo, ovvero, in mancanza, l'adozione di un provvedimento amministrativo di tipo ablatorio.

In questo senso si è, inoltre, espressa la Suprema Corte, la quale ha anche di recente precisato che sia *“necessaria l'adozione di un provvedimento ablatorio, impositivo di una vera e propria servitù ove il passaggio sia previsto con appoggio di fili, cavi ed impianti connessi alle opere di cui all'art. 231 o quando i cavi senza appoggio sia posti in corrispondenza di un lato dell'edificio ove sono collocate aperture (Cass. s.u. 571/1991; Cass. 15683/2006), ovvero se quelli in appoggio non servano solo alle utenze del proprietario del fondo su cui essi insistono (Cass. 12245/1998; Cass. 12469/1998; Cass. 12470/1998; Cass. 12468/1998; Cass. 12467/1998; Cass. 2505/1998; Cass. 4517/2021). Di*



conseguenza, il proprietario ha l'obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l'appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico (ed oggi anche per l'adeguamento tecnologico della rete volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica), mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l'appoggio siano destinati a 21 collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini e risulti che l'essere le condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltretutto del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprezzabile (Cass. 241/1988)" (così Cass. Civ., Sez. II, 12/01/2022, n. 788).

In relazione a tale ultima ipotesi, in particolare, i giudici di legittimità, hanno in modo condivisibile, ritenuto che *"la cd. servitù telefonica di "passaggio con appoggio", sull'altrui fondo, di fili e simili non costituisca una servitù in senso tecnico (per mancanza del requisito della predialità e quindi dell'esistenza di un fondo dominante), ma "un diritto reale di uso" rientrante "tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti su beni"" (Cass. Civ., Sez. II, 12/01/2022, n. 788, cit).*

Ebbene, tanto premesso in punto di diritto, posto che nel caso di specie i cavi e la condotta realizzata dalla convenuta serva non solo l'immobile delle attrici ma l'intero vicinato e dunque anche terze persone, avendo [REDACTED] s.p.a. eseguito l'opera in assenza del consenso delle proprietarie dell'immobile gravato dai lavori, nonché in assenza di un provvedimento amministrativo ablatorio, deve ritenersi che il peso dalla stessa imposto alle [REDACTED] sia illegittimo.

Di talché, [REDACTED] s.p.a. deve essere condannata all'immediato ripristino dello *status quo ante*, mediante la rimozione dei cavi, dei fili e delle condutture (come rappresentate nel materiale fotografico allegato alla ctu), dalla stessa realizzate sulla facciata esterna dell'edificio e nell'aiuola, posta nel giardino ad esso antistante, di proprietà delle attrici, entrambi siti in Cerignola alla via [REDACTED] n. [REDACTED]

La domanda risarcitoria è, invece, infondata e viene rigettata.



Come è noto, infatti, chi agisce in giudizio a titolo di risarcimento del danno è tenuto ad adeguatamente comprovare e, prima ancora, a compiutamente allegare i fatti sottesi alla propria pretesa, dovendo, in particolare, lo stesso specificare, in uno alla condotta ritenuta lesiva ed al nesso di causalità tra questa ed il danno-evento, l'*ubi consistam* del danno-conseguenza, ovvero le voci di danno subite ed i parametri da utilizzare per quantificare il pregiudizio.

In particolare, come precisato dai giudici di legittimità, la parte che agisca in giudizio a titolo di risarcimento del danno *"non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento; nè ha l'onere di quantificarlo al centesimo"* (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 30/06/2015, n. 13328), ma ha *"invece il dovere di indicare analiticamente e con rigore i fatti materiali che assume essere stati fonte di danno. E dunque in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale; in cosa è consistito il pregiudizio patrimoniale; con quali criteri di calcolo dovrà essere computato"* (Cass. Civ., Sez. III, 30/06/2015, n. 13328, cit.), pena l'infondatezza dell'azione stessa (Trib. Bari, 21/10/2015).

Ebbene, tanto assodato in punto di diritto, non avendo nel caso di specie le [REDACTED] puntualmente allegato l'*ubi consistam* del danno lamentato, né specificato se la somma dalle stesse a tale titolo pretesa attenga al danno emergente e/o al lucro cessante e né indicato i parametri cui ancorare il dedotto pregiudizio, la domanda di risarcimento del danno *in parte qua* proposta deve essere rigettata, perché infondata.

Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, con applicazione dei parametri minimi, attesa che la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, tenuto conto che la presente controversia rientra nello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa.

La sostanziale soccombenza reciproca delle parti determina la compensazione integrale delle spese processuali dalle stesse parti sostenute.



Le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, sono invece poste definitivamente a carico della convenuta condannata al ripristino dello *status quo ante*.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] con atto di citazione regolarmente notificato, nei confronti di [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, così provvede:

1. Dichiara inammissibile la domanda di rimozione della centralina installata da [REDACTED] s.p.a., articolata dalle attrici in sede di memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.;
2. Accoglie, per quanto di ragione, la domanda introduttiva e, per l'effetto, accertata l'insussistenza di una servitù "telefonica di passaggio con appoggio" in favore di [REDACTED] s.p.a. sul fondo delle attrici, condanna la convenuta all'immediato ripristino dello *status quo ante*, mediante la rimozione dei cavi, dei fili e delle condutture (come rappresentate nel materiale fotografico allegato alla ctu), dalla stessa realizzate sulla facciata esterna dell'edificio e nell'aiuola ad esso antistante, di proprietà delle attrici, siti in Cerignola alla via [REDACTED];
3. Rigetta per il resto la domanda attorea;
4. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali dalle stesse sostenute;
5. Pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu, come liquidate in corso di causa.

Foggia, 20.07.2022

Il Giudice

Dott. Alessandro Emanuele Lenoci

